



A.D. MDLXII

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

REGOLAMENTO

(ai sensi dell'art. 2 della legge 240/2010 e dell'art. 37 comma 2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Sassari)

Premessa

1. Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, di seguito denominato Dipartimento, è una struttura pluridisciplinare, ordinata in conformità allo Statuto dell’Università di Sassari, di seguito denominato Statuto.
 2. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche, formative e della terza missione, nonché delle attività ad esse correlate o accessorie nei settori della medicina veterinaria, che possono essere individuati nelle seguenti aree:
 - a) Anatomia e fisiologia veterinaria
 - b) Biochimica generale e biochimica clinica
 - c) Patologia animale e ispezione degli alimenti di origine animale
 - d) Malattie infettive e parassitarie degli animali
 - e) Clinica medica e farmacologia veterinaria
 - f) Clinica chirurgica e ostetrica veterinaria
 - g) Scienze e tecnologie animali
 - h) Zoologia e Antropologia
 3. Il Dipartimento concorre alle funzioni di didattica dell’Ateneo per quanto di propria competenza, con particolare attenzione nei confronti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria, del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Sanitarie, Mediche e Veterinarie, del Corso di Laurea Magistrale Internazionale in Wildlife Management, Conservation and Control e dei corsi post-laurea, inclusa la partecipazione ad ulteriori attività formative.

Sezione I
Principi

Art. 1
Libertà della ricerca e dell'insegnamento

Il Dipartimento promuove la libera ricerca scientifica e il libero insegnamento nel campo delle scienze veterinarie in un contesto di dialogo e di scambio con tutti campi del sapere, e in particolare con le discipline ad indirizzo biologico e sanitario.

Art. 2
Autonomia

Il Dipartimento si propone di tutelare, salvaguardare e rafforzare l'autonomia universitaria, anche al fine di garantire collettivamente diritti e doveri di tutte le sue componenti (studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo) e di renderne l'azione coerente con la sua funzione istituzionale.

Art. 3
Programmazione

L'intera attività del Dipartimento aderisce al principio della programmazione.

1. Il Consiglio del Dipartimento approva il Piano Strategico Integrato, documento di programmazione triennale in cui definisce obiettivi e finalità della programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di terza missione. Il documento, considerata la programmazione di Ateneo e le risorse disponibili definisce, tra l'altro, il piano di reclutamento del personale. La programmazione triennale è suscettibile di verifiche e revisioni periodiche, di norma con frequenza annuale.
2. Le risorse comuni affidate al Dipartimento sono finalizzate a consentire ai docenti di svolgere nelle migliori condizioni la propria attività didattica e di ricerca, salvaguardando la loro libertà d'insegnamento.
3. Le risorse per il reclutamento sono destinate a garantire l'equilibrio nelle assunzioni e nella progressione delle carriere nei diversi settori scientifico-disciplinari, alimentando il pluralismo culturale degli insegnamenti.

Art. 4
Valutazione

1. Il Dipartimento si dota di strumenti di autovalutazione e valutazione dell'attività di ricerca, didattica e di terza missione, deliberati dal Consiglio di Dipartimento e ispirati a prassi nazionali e internazionali, in coerenza con gli orientamenti dell'ANVUR, dell'AVA e dell'EAeve.

2. Il Dipartimento attraverso i processi di autovalutazione e valutazione intende promuovere il merito ed il miglioramento della performance organizzativa ed individuale.
3. La base per la ripartizione sistematica delle risorse del Dipartimento è fondata sul merito: oltre alla operosità scientifica e didattica sarà considerata anche il contributo alle attività istituzionali, gestionali ed organizzative svolte in Dipartimento e in Ateneo.
4. Tutte le attività sono oggetto di valutazione, alla luce degli obiettivi programmatici e dei criteri indicati dal Consiglio di Dipartimento e degli Organi Collegiali di Ateneo.

Art. 5
Trasparenza

Il Dipartimento fa proprio il principio della trasparenza. Tutti i suoi processi decisionali sono ispirati a tale principio e fondati su evidenze.

Sezione II
Funzioni

Art. 6
Ricerca scientifica e attività didattiche formative

Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie; a tal fine determina anche le politiche di reclutamento del personale docente e non docente.

Art. 7
Organizzazione, esercizio e promozione delle funzioni

1. Il Dipartimento esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare, nel rispetto dell'autonomia e della libertà del singolo docente, il Dipartimento organizza, gestisce e promuove:
 - a) Le attività di ricerca scientifica, favorendo la collaborazione tra le diverse aree del sapere e l'interdisciplinarietà;
 - b) Le attività didattiche dei corsi di laurea e di laurea magistrale, delle scuole di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca, dei master universitari;
 - c) Le attività di terza missione con particolare attenzione alla consulenza scientifica, formativa, tecnologica e professionale, svolte sulla base di contratti e convenzioni;
 - d) L'integrazione fra scienza e tecnologia, anche attraverso la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca;
 - e) I corsi di perfezionamento e altre attività di formazione.

Sezione III
Caratteri e organizzazione

Art. 8
Autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale

Il Dipartimento possiede autonomia finanziaria, amministrativa e negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dal Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e dal Regolamento generale di Ateneo, e nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 9
Regolamento

1. Il Regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento è adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio e approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
2. L'iniziativa per la modifica del Regolamento compete a ciascun componente del Consiglio di Dipartimento.

Art. 10
Organi del Dipartimento

1. Sono organi statutari del Dipartimento il Consiglio del Dipartimento, il Direttore, la Giunta e la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Sono organi regolamentari del Dipartimento: il Comitato per il Tirocinio Pratico, il Comitato per la Ricerca, il Comitato per la Didattica, il Comitato per l'Internazionalizzazione e la mobilità, il Comitato per la Terza Missione, il Comitato per la Programmazione, il Comitato Dipartimento-Territorio, il Comitato EAEVE, il Comitato di gestione dell'ospedale didattico veterinario, il Comitato Gestione Assicurazione Qualità, il Comitato per la Comunicazione e Social Media, il Comitato di gestione delle strutture zootecniche per la didattica, i Consigli dei Corsi di studio.
3. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, che svolge le funzioni indicate dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Le cariche di Direttore di Dipartimento, Direttore del Corso di Dottorato, Direttore della Scuola di Specializzazione e Presidente del Consiglio di Corso di Laurea sono tra loro incompatibili.

Art. 11
Afferenza dei docenti

1. Al Dipartimento afferiscono i docenti che, avendone fatto apposita richiesta, sono ammessi a farne parte con delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento e approvazione da parte degli Organi Collegiali di Ateneo.
2. Il Dipartimento si scioglie qualora il numero dei docenti afferenti scenda al di sotto dei trentacinque e non venga ricostituito entro un anno.

Art. 12
Consiglio del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di programmazione e di gestione del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio del Dipartimento:
 - a) Delibera sull'impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature assegnate al Dipartimento;
 - b) Approva, su proposta del Direttore, i documenti di programmazione e di rendicontazione;
 - c) Approva i regolamenti del Dipartimento, delle eventuali strutture di raccordo e adotta i regolamenti del Corso di Dottorato di Ricerca e delle Scuole di Specializzazione;
 - d) Adotta il piano complessivo di sviluppo della didattica e della ricerca;
 - e) Richiede l'attivazione delle procedure per il reclutamento dei docenti e ne propone la chiamata;
 - f) Approva il piano dell'offerta formativa e la richiesta di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio, sulla base delle relazioni e proposte dei Consigli di Corso di Laurea e del Comitato per la Didattica;
 - g) Attribuisce le responsabilità didattiche ai docenti e delibera sulla copertura degli insegnamenti attivati;
 - h) Vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca;
 - i) Approva le relazioni triennali dei ricercatori sull'attività didattica e scientifica;
 - j) Esprime parere sulle richieste di congedo per ragioni di studio o di ricerca scientifica presentate dai docenti afferenti;
 - k) Promuove l'internazionalizzazione della ricerca scientifica e dell'offerta formativa;
 - l) Approva i programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base di accordi fra i Dipartimenti interessati;
 - m) Trasmette annualmente al Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico una relazione sull'attività svolta;
 - n) Nomina il Comitato di Gestione dell'Ospedale Didattico ed il Direttore Sanitario, su proposta dello stesso, e il Direttore dell'Azienda Zootecnica Didattica;
 - o) Nomina i rappresentanti del Dipartimento presso la Commissione Scientifica della Biblioteca di Chimica, Farmacia e Medicina Veterinaria;
 - p) Esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:
 - a) Il Direttore del Dipartimento;
 - b) I docenti afferenti al Dipartimento;

- c) I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento, in proporzione di uno ogni venti docenti;
 - d) Un rappresentante dei docenti a contratto, che resta in carica per un anno accademico, eletto dalla rispettiva componente;
 - e) Un rappresentante degli assegnisti di ricerca, che resta in carica per un anno, eletto dalla rispettiva componente;
 - f) I rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, di Specializzazione, di Dottorato di Ricerca, in misura pari al 15 per cento dei suoi componenti, i quali restano in carica per due anni;
 - g) Il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con voto consultivo.
4. Il Consiglio di Dipartimento è convocato per iniziativa del Direttore o di un terzo dei suoi componenti. La convocazione e l'ordine del giorno dell'adunanza sono comunicati di norma almeno cinque giorni prima della riunione.
 5. Le deliberazioni del Consiglio del Dipartimento sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, senza calcolare gli assenti giustificati, e se sono approvate dalla maggioranza dei presenti, fatti salvi i casi per i quali è prevista una maggioranza speciale.
 6. Delle adunanze del consiglio di Dipartimento viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal segretario verbalizzante in un unico originale, è messo a disposizione dei componenti il Dipartimento in rete, secondo le modalità definite dal Regolamento di Ateneo per la Pubblicità degli Atti. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal Responsabile amministrativo.

Art. 13 **Direttore del Dipartimento**

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'esecuzione delle delibere e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento, secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo, in particolare in materia di sicurezza sul lavoro, privacy e pari opportunità.
2. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni e a maggioranza relativa nelle successive, dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento, è nominato con decreto del Rettore, resta in carica 3 anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta; nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo viene esteso anche ai professori di seconda fascia a tempo pieno; l'elettorato passivo viene esteso ai professori di seconda fascia a tempo pieno anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum previsto per la predetta elezione.
3. Il Direttore designa fra i docenti di ruolo a tempo pieno del Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 14
Giunta del Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento coadiuva il Direttore e il Consiglio di Dipartimento nell'espletamento delle rispettive funzioni e svolge i compiti che le vengono attribuiti dal Regolamento generale di Ateneo, inclusi altri compiti che il Consiglio di Dipartimento ritenga di doverle delegare. I componenti della Giunta, proposti dal Direttore, sono eletti dal Consiglio di Dipartimento.
2. In particolare, la Giunta, tenuto conto delle eventuali indicazioni del Consiglio di Dipartimento, delle Commissioni e dei Comitati per le materie di competenza, istruisce le deliberazioni relative a:
 - a) impiego delle risorse, delle strutture e delle attrezzature del Dipartimento;
 - b) Piano Strategico Integrato ed altri documenti di programmazione del Dipartimento
 - c) piani di sviluppo della ricerca e della didattica
 - d) documenti di rendicontazione;
 - e) attivazione delle procedure per reclutamento dei docenti;
 - f) piano dell'offerta formativa, sulla base delle indicazioni fornite dal comitato della Didattica, dei Consigli dei Corsi di Laurea, della Commissione Paritetica, Comitato per la Didattica e Comitato Dipartimento-Territorio;
 - g) programmi di ricerca interdipartimentali, sulla base delle indicazioni del Comitato della Ricerca;
 - h) relazione annuale sull'attività svolta dal Dipartimento;
 - i) attivazione di protocolli di intesa con Enti pubblici e privati.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Direttore. Il Direttore, nel caso sia impossibilitato, è sostituito da un suo delegato.
4. La Giunta è costituita dai seguenti componenti effettivi:
il Direttore ed un componente di Comitato per la Ricerca, Comitato per la Didattica, Comitato per la Programmazione, Comitato EAVE ed il Direttore Sanitario dell'Ospedale; un rappresentante del personale tecnico-amministrativo ed un rappresentante degli studenti. Il rappresentante del PTA e degli studenti deve essere eletto tra i rappresentanti del Consiglio di Dipartimento. Della Giunta fa parte anche il Responsabile amministrativo del Dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo.
5. Alle adunanze della Giunta, oltre ai componenti effettivi, sono invitati a partecipare alle riunioni il Vice-Direttore, il delegato del Comitato per la Gestione Assicurazione Qualità e, per esigenze specifiche, altri delegati del Direttore o componenti di Commissioni e Comitati, rappresentanti dei corsi di studio, dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione, con voto consultivo.
6. Delle adunanze della Giunta di Dipartimento viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal segretario verbalizzante in un unico originale, è messo a disposizione dei componenti il Dipartimento in rete, secondo le modalità definite dal Regolamento di Ateneo per la Pubblicità degli Atti.

Art. 15
Responsabile amministrativo del Dipartimento

1. Al Dipartimento è assegnato un Responsabile amministrativo, nominato dal Direttore Generale, sentito il Direttore della struttura medesima. Al Responsabile amministrativo sono assegnate le seguenti funzioni:
 - a) Cura la predisposizione tecnica della proposta di budget sulla base delle linee guida definite annualmente;
 - b) Coordina le attività e vigila sull’andamento della gestione del Dipartimento effettuando i relativi controlli;
 - c) Provvede alla corretta registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse e alla verifica delle relative disponibilità;
 - d) Cura la corretta tenuta dei registri contabili e inventariali e la conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
 - e) Collabora con l’Ufficio Bilancio, per la parte di competenza, per la predisposizione delle variazioni e del conto consuntivo;
 - f) Collabora con il Direttore di Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura, ivi comprese le attività di supporto inerenti la organizzazione di corsi, convegni e seminari;
 - g) Partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Dipartimento e a quelle della Giunta, con funzioni di Segretario verbalizzante, e provvede alla corretta tenuta dei verbali delle relative adunanze;
 - h) Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Il Responsabile amministrativo è coadiuvato da un altro funzionario o da un collaboratore dell’area amministrativo-contabile.

Art. 16
Commissione paritetica docenti-studenti

1. Presso il Dipartimento è costituita la Commissione paritetica docenti-studenti cui sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) Attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compiendo valutazioni, verifiche e valutazioni statistiche sui vari aspetti dell’attività, incluse le performance formative degli studenti;
 - b) Individuazione dei criteri per la valutazione dei risultati dell’attività didattica e di servizio agli studenti, monitorare l’attività didattica e proporre al Consiglio di Dipartimento le iniziative per migliorare l’organizzazione, le modalità di erogazione e contenuti della proposta didattica;
 - c) Per il conseguimento delle proprie finalità acquisisce e consulta i documenti prodotti nell’attuazione dei processi di autovalutazione e valutazione, inclusi i pareri del Comitato Dipartimento-Territorio. Consulta gli studi di settore riferibili alla professione del medico veterinario o di altre professioni di cui il Dipartimento cura la formazione e, se opportuno, ne propone o ne attua di specifici.
 - d) Formula pareri al Consiglio di Dipartimento sull’attivazione e soppressione di corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio, e sulla

effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

2. La Commissione paritetica è convocata in prima seduta dal Direttore di Dipartimento ed elegge al suo interno il Presidente. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e da un pari numero di docenti, nominati dal Consiglio stesso, e si riunisce almeno due volte l'anno. Il Presidente nomina un vice-Presidente che, in caso di sua impossibilità temporanea a svolgere le sue funzioni, lo sostituisce per garantire la continuità nelle attività della Commissione.
3. La Commissione deve prevedere rappresentanze di tutti i Corsi di Laurea del Dipartimento. Qualora tali rappresentanti non siano stati espressi nel corso delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in tutti gli Organi accademici, la Commissione è tenuta a individuare ulteriori studenti, anche se non sono componenti del Consiglio di Dipartimento. Il Presidente della Commissione provvede ad emanare apposito avviso per raccogliere candidature tra gli studenti del corso/i di Laurea non rappresentati. Tra le candidature pervenute, valutate le motivazioni e l'interesse espresso, individua un rappresentante per Corso di Laurea. In assenza di candidature il Presidente provvederà a cooptare direttamente gli studenti nel corso delle lezioni.
4. La nomina del Presidente e componente della Commissione paritetica è incompatibile con la carica di Direttore di Dipartimento e Presidente di Consiglio di Corso di Laurea.
5. La Commissione paritetica resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere immediatamente riconfermati una sola volta.

Art. 17 **Comitato per il Tirocinio Pratico**

1. Presso il Dipartimento è costituita il Comitato per il Tirocinio Pratico cui sono attribuite le seguenti funzioni, inerenti il corso di laurea in Medicina Veterinaria:
 - a) Compilare e aggiornare, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli stabilimenti presso i quali lo studente può svolgere il tirocinio pratico;
 - b) Esaminare le domande dei tirocinanti;
 - c) Coordinare i periodi di svolgimento del tirocinio presso le varie strutture.
2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è costituita dal Direttore del Dipartimento, o da un suo delegato, che la presiede, da un docente per ciascuna delle aree professionali (Clinica Chirurgica e Ostetrica, Clinica Medica e Patologia Aviare, Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, Zootecnica), e da un rappresentante degli studenti.

Art. 18
Comitato per la Ricerca

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce al proprio interno un Comitato per la Ricerca cui sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) Predisposizione del piano triennale complessivo della ricerca del Dipartimento e fissazione degli obiettivi strategici e operativi, tenuto conto delle risorse finanziarie e delle indicazioni del Comitato Dipartimento-Territorio;
 - b) Coordinamento, promozione della ricerca e reperimento di finanziamenti;
 - c) Monitoraggio delle performance della ricerca;
 - d) Formulazione di proposte motivate di esigenze di personale tecnico di supporto alla ricerca;
 - e) Formulazione di proposte motivate di esigenze di laboratori e assegni di ricerca;
 - f) Coordinamento delle proposte di acquisizione di grandi attrezzature e di realizzazione e gestione di laboratori comuni;
 - g) Gestione e monitoraggio di accordi di collaborazione scientifica per ricerche congiunte con Università, Enti pubblici e privati, fondazioni o associazioni scientifiche;
 - h) Presenta una relazione annuale sulle attività svolte nell'ambito del piano triennale della ricerca, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
 - i) Altre funzioni che gli sono assegnate dal Consiglio di Dipartimento.
2. Il Comitato per la Ricerca viene nominato dal Consiglio di Dipartimento, è composto da un referente per ciascuna macroarea concorsuale presente in Dipartimento. Il Comitato per la Ricerca è presieduto e convocato dal Coordinatore, che è il Direttore di Dipartimento o un suo delegato. Il Comitato rimane in carica tre anni.

Art. 19
Comitato per la Didattica

1. Il Consiglio di Dipartimento istituisce al proprio interno un Comitato per la Didattica cui sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) Ricognizione delle esigenze comuni dei corsi di studio attivi presso il Dipartimento e Dipartimento e attività di coordinamento delle iniziative per la didattica;
 - b) Formulazione di pareri per la definizione dei piani di sviluppo della didattica, con particolare riferimento all'istituzione di nuovi corsi di laurea, corsi di dottorato, scuole di specializzazione, master o alla disattivazione e soppressione di corsi già esistenti, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto; nella formulazione di tali pareri considera le proposte della Commissione Paritetica e del Comitato Dipartimento-Territorio
 - c) Promozione dell'innovazione della didattica e della divulgazione di buone prassi
 - d) Promozione della didattica, reperimento di finanziamenti e gestione fondi dei corsi di studio;
 - e) Formulazione di proposte motivate relative alle esigenze di personale docente e tecnico-amministrativo di supporto alla didattica;
 - f) Formulazione di proposte per la realizzazione e la gestione di laboratori didattici comuni;
 - g) Presenta una relazione annuale sulle attività svolte nell'ambito del piano triennale della didattica, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento

2. Il Comitato per la Didattica è composto dai Presidenti dei Corsi Laurea attivati presso il Dipartimento, da un rappresentante degli studenti per ciascun corso di laurea e dal Manager Didattico di Dipartimento, con funzioni di segretario verbalizzante e voto consultivo. In relazione agli argomenti oggetto di discussione il Comitato è integrato dai Direttori delle Scuole di Specializzazione, dal Coordinatore del Corso di Dottorato e Master.
3. Il Comitato per la Didattica è presieduto e convocato dal Coordinatore, che è il Direttore di Dipartimento o un suo delegato. Il Comitato per la Didattica rimane in carica tre anni.

Art. 20
Comitato per l'Internazionalizzazione e mobilità

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per l'Internazionalizzazione e mobilità che ha il compito di promuovere e coordinare le attività internazionali dei docenti e degli studenti, con particolare riferimento a:
 - a) Coordinamento degli accordi di mobilità internazionale già in essere;
 - b) Promozione, gestione e monitoraggio di nuovi accordi di scambio docenti e studenti con Atenei e centri di ricerca stranieri;
 - c) Promozione di corsi di studio e/o master e dottorato congiunti con Università straniere;
 - d) Promozione di percorsi di eccellenza in lingua straniera, anche in collaborazione con Università straniere
 - e) Promozione delle mobilità internazionali studentesche, effettua le selezioni e stila la graduatoria finale per l'attribuzione delle borse di mobilità bandite per ciascuna sede di destinazione, assicura il coordinamento didattico e la gestione dei programmi dal momento delle selezioni fino all'assegnazione dei posti e delle borse di mobilità, guida ed assiste gli studenti nella predisposizione dei Learning/Training Agreement, valuta i risultati conseguiti presso l'istituzione ospitante e predispone la graduatoria di merito per l'attribuzione del contributo aggiuntivo (premialità).
 - f) Riconoscimento delle attività formative attività formative contenute nel Transcript of Records; Ricerca di bandi ed iniziative per l'internazionalizzazione e attivazione comunicazione interna ad essi relativa, divulgazione di buone prassi.
2. Il Comitato per l'Internazionalizzazione opera in coordinamento con i Comitati per la Ricerca e per la Didattica, con il Corso di Dottorato del Dipartimento.
3. Il Comitato per l'Internazionalizzazione è composto da docenti e da rappresentanti degli studenti, nominati dai singoli Consigli di Corso di Studio, dal Manager Didattico con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Coordinatore viene nominato dal Direttore tra i docenti del Comitato, resta in carica tre anni e può essere rieletto.
5. Al termine di ogni anno accademico il Coordinatore sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta.

Art. 21

Comitato per la Terza missione

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per la terza missione che ha il compito di promuovere le attività di valorizzazione della ricerca (brevetti, spinoff, contratti conto terzi e convenzioni, intermediari) e di produzione di beni pubblici sociali e culturali (public engagement, patrimonio culturale, formazione continua, sperimentazione clinica).
2. Il Comitato per la terza missione svolge le seguenti funzioni:
 - a) Promuove le attività di terza missione, anche attraverso specifiche iniziative di comunicazione;
 - b) Elabora un programma annuale e/o, ove opportuno, triennale per lo sviluppo e realizzazione delle attività di terza missione
 - c) Assicura il monitoraggio delle attività di terza missione svolte presso il Dipartimento e provvede a verificare dell'efficacia delle iniziative oggetto di programmazione
 - d) Redige una relazione annuale sulle attività di terza missione svolte dal Dipartimento
3. Il Comitato per la terza missione è presieduto e convocato dal Coordinatore, che è il Direttore di Dipartimento o un suo delegato. Il Comitato rimane in carica tre anni.

Art. 22 **Comitato per la Programmazione**

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per la Programmazione, con funzioni istruttorie rispetto alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento per quanto attiene la programmazione dell'organico del Dipartimento.
2. Il Comitato per la Programmazione, sulla base delle necessità didattiche e di ricerca del Dipartimento, tenuto conto delle risorse disponibili e della programmazione di Ateneo, definisce i criteri per la redazione della proposta di programmazione triennale e pluriennale, di cui cura la relativa revisione annuale.
3. Il Comitato per la Programmazione, ai fini della predisposizione dell'istruttoria da presentare al Consiglio di Dipartimento tiene in considerazione il Piano Strategico Integrato del Dipartimento di Medicina Veterinaria, rende esplicativi i criteri adottati e supporta con evidenze la proposta.
4. Il Comitato di Programmazione è convocato dal Direttore del Dipartimento o suo delegato ed è composto da:
Presidente dei Corsi di Laurea del Dipartimento di Medicina Veterinaria
Direttore delle Scuole di Specializzazione del Dipartimento di Medicina Veterinaria
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie.
5. Per la discussione delle proposte di programmazione che riguardano le posizioni di I fascia il Comitato Programmazione è costituito esclusivamente dai Professori Ordinari.

6. In seguito all'approvazione del documento di programmazione da parte del Consiglio del Dipartimento, il Comitato è responsabile delle successive attività di monitoraggio e di verifica dei risultati conseguiti nell'attuazione della programmazione.

Art. 23
Comitato Dipartimento-Territorio

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato Dipartimento-Territorio, organo di consultazione delle parti ed organizzazioni interessate che, attraverso l'acquisizione e condivisione di riscontri, informazioni e proposte contribuisce a migliorare i processi Dipartimentali inerenti alla ricerca, alla didattica ed alla terza missione, allo scopo di soddisfare esigenze ed aspettative derivanti dal contesto professionale e socio-economico.
2. Il Comitato esprime pareri non vincolanti sui piani complessivi della ricerca e della didattica elaborati in Dipartimento. I pareri sono inviati al Consiglio del Dipartimento, Giunta del Dipartimento, Commissione paritetica docenti studenti ed al Comitato per la Didattica.
3. I pareri e i piani elaborati e proposti dal Comitato Dipartimento e territorio, sono pubblicati e resi disponibili sul sito del Dipartimento.
4. Il Comitato Dipartimento-Territorio è composto da rappresentanti:
 - 4.1) del Dipartimento:
Direttore di Dipartimento che presiede, dal Coordinatore del Corso di Dottorato, dai Direttori delle Scuole di Specializzazione, dai Direttori dell'Ospedale, dai Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio, e da un rappresentante degli studenti scelto in seno al Consiglio di Dipartimento;
 - 4.2) di parti ed organizzazioni interessate, che includono, tra le altre:
 - a) Regione Autonoma della Sardegna;
 - b) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, rappresentato dal Direttore Generale (o da un suo delegato);
 - c) Agenzia Agris;
 - d) Porto Conte Ricerche;
 - e) Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Veterinari e/o Ordini Provinciali dei Medici Veterinari, associazioni di professionisti che operano nella Medicina Veterinaria;
 - f) Azienda regionale della salute e/o Aziende Sanitarie locali;
 - g) Enti di formazione superiore e di ricerca scientifica di valenza regionale presenti in Sardegna
 - h) Aziende della filiera agroalimentare o loro associazioni ed organizzazioni.
5. Il Comitato Dipartimento-Territorio dura in carica tre anni e viene rinnovato all'elezione del nuovo Direttore.
6. Il Comitato Dipartimento-Territorio è convocato dal Direttore di Dipartimento e si riunisce almeno una volta all'anno.

Art. 24
Comitato E.A.E.V.E.

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato E.A.E.V.E. che ha il compito di promuovere, coordinare e monitorare le attività legate alla qualità, con particolare riferimento ai parametri dell'EAEVE. In particolare:
 - a) Analisi degli standard e dei requisiti E.A.E.V.E. in funzione
 - b) Definizione e pianificazione delle azioni richieste per assicurare la conformità e l'eccellenza delle attività formative del Dipartimento finalizzate a consentire l'acquisizione delle competenze.
 - c) Monitoraggio degli indicatori e degli standard, con valutazioni rispetto al mantenimento dei parametri richiesti;
 - d) Promozione delle attività legate alla qualità ed alla ricerca delle nuove modalità didattiche e di valutazione;
 - e) Promozione di percorsi di eccellenza, anche in collaborazione con Università straniere.
2. Il Comitato E.A.E.V.E. opera in coordinamento con la Giunta, i Consigli di Corso di Studio, le Scuole di Specializzazione e il Corso di Dottorato e con tutti i Comitati e le Commissioni del Dipartimento nonché con le Commissioni e gli Organi Collegiali di Ateneo.
3. Il Comitato E.A.E.V.E. è composto dal Delegato del Direttore e da tredici docenti (uno per ciascuno dei SSD Vet; due per i SSD Agr; 1 per i SSD Bio), due studenti e dal Manager Didattico con funzioni di segretario verbalizzante.
4. I docenti sono proposti dai Settori Scientifico Disciplinari e sono nominati dal Consiglio di Dipartimento. Il Coordinatore viene nominato dal Direttore, resta in carica tre anni e può essere rieletto.
5. Al termine di ogni anno accademico il Coordinatore sottopone al Consiglio di Dipartimento una relazione sull'attività svolta.

Art. 25
Ospedale Didattico Veterinario

1. Al Dipartimento afferisce l'Ospedale Didattico Veterinario con le seguenti funzioni:
 - a) Erogare l'intera gamma delle prestazioni medico-veterinarie, su specie animali domestiche e non, finalizzate all'attività didattica.
 - b) Consentire agli studenti di svolgere attività pratica e di applicare nella pratica clinica le nozioni teoriche apprese nei corsi sotto la guida di personale con funzione didattica.
 - c) Svolgere attività di aggiornamento scientifico e professionale *post lauream* nell'ambito delle iniziative promosse dal Dipartimento e dall'Ateneo.
 - d) Svolgere attività di ricerca anche in collaborazione con altre strutture di Ateneo, nazionali e internazionali.
2. Il suo funzionamento è normato dall'apposito Regolamento dell'Ospedale Didattico Veterinario, approvato dal Consiglio di Dipartimento.

3. Il Consiglio di Dipartimento nomina il Comitato di Gestione e, su proposta dello stesso, il Direttore Sanitario, così come previsto dal Regolamento dell’Ospedale.

Art. 26
Comitato Gestione Assicurazione Qualità

1. Nell’ambito del sistema di gestione di assicurazione della qualità, presso il Dipartimento è nominato dal Direttore il Referente Assicurazione Qualità (RAQ), il quale coordina Comitato Gestione Assicurazione Qualità (CGAQ);
2. Il Comitato Gestione Assicurazione Qualità del Dipartimento di Medicina Veterinaria svolge le seguenti funzioni:
 - a) supporta la Direzione del Dipartimento nella realizzazione della politica per l’assicurazione della qualità del Dipartimento, definita in funzione del soddisfacimento di esigenze o aspettative relative a funzioni ed attività Dipartimentali negli ambiti della didattica, ricerca e terza missione;
 - b) promuove la realizzazione della qualità nelle differenti strutture organizzative del Dipartimento. Tiene conto dei requisiti espressi da norme e linee guida internazionali, nazionali e di Ateneo, partecipando all’individuazione dei processi interni, alla progettazione, gestione e autovalutazione delle attività, inclusi gli adempimenti previsti per le valutazioni e le verifiche interne ed esterne, da parte di organizzazioni preposte a livello nazionale (ANVUR) ed internazionale (EAEVE);
 - c) cura la predisposizione di moduli e modelli per la redazione delle procedure ed istruzioni operative, supporta la predisposizione dei relativi documenti, collaborando con la Direzione e le strutture organizzative del Dipartimento interessate;
 - d) promuove la comunicazione delle politiche per la qualità del Dipartimento, allo scopo di favorire la divulgazione dei valori perseguiti, delle informazioni, procedure e risultati delle attività intraprese. La Commissione promuove la pubblicazione ed aggiornamento delle procedure ed istruzioni operative;
 - e) esercita una funzione di supporto alla promozione e coordinamento dei processi, dei flussi di informazioni e dei documenti inerenti all’assicurazione della qualità che vedono impegnate commissioni e funzioni del Dipartimento e dei Corsi di studio, nelle diverse fasi della progettazione, monitoraggio e verifica.
3. Il Referente Assicurazione Qualità viene nominato dal Direttore tra i docenti del Consiglio di Dipartimento, resta in carica tre anni e può essere rinominato.
4. Il Referente Assicurazione Qualità coordina il Comitato Gestione Assicurazione Qualità e garantisce il collegamento tra il Dipartimento, l’Ufficio Qualità e il Presidio di Qualità.
5. Il Comitato Gestione Assicurazione Qualità è composto dal Referente Assicurazione Qualità e da tre docenti e un rappresentante del personale tecnico amministrativo nominati dal Consiglio di Dipartimento.
6. Al termine di ogni mandato il Referente Assicurazione Qualità sottopone al Direttore e al Consiglio di Dipartimento una relazione sull’attività svolta.

Art. 27
Comitato per la Comunicazione e Social Media

1. Presso il Dipartimento è istituito il Comitato per la Comunicazione e Social Media che ha il compito di gestire i diversi profili istituzionali su Facebook, Instagram e Youtube.
2. Il Comitato per la Comunicazione e Social Media si occupa dell'implementazione dei canali social del Dipartimento per potenziare la comunicazione, in particolare con gli studenti e con l'opinione pubblica, attraverso il controllo della diffusione delle notizie riguardanti il Dipartimento nel suo insieme.
3. Il Comitato per la Comunicazione e Social Media si occupa della tracciabilità delle notizie diffuse sui propri profili istituzionali.
4. Il Comitato per la Comunicazione e Social Media è composto dal delegato del Direttore e dal Manager Didattico, più un altro componente nominato dal Consiglio di Dipartimento.
5. Il Comitato per la Comunicazione e Social Media è presieduto e convocato dal delegato del Direttore di Dipartimento e rimane in carica tre anni.

Art. 28
Azienda e strutture Zootecniche per la Didattica

1. L'Azienda Zootecnica Didattica e le strutture zootecniche per la didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria svolgono le seguenti funzioni:
 - a) Consentire agli studenti di svolgere attività pratica sugli animali domestici e di applicare le nozioni teoriche apprese nei corsi sotto la guida di personale con funzione didattica.
 - b) Supportare attività di aggiornamento scientifico e professionale *post lauream* nell'ambito delle iniziative promosse dal Dipartimento e dall'Ateneo.
 - c) Supportare, nel rispetto delle esigenze didattiche, lo svolgimento di progetti di ricerca del Dipartimento, anche in collaborazione con altre strutture di Ateneo, nazionali e internazionali.
2. Il Dipartimento affida al Comitato di gestione delle strutture zootecniche per la didattica la gestione delle strutture, del personale addetto e degli animali. Il Comitato cura la definizione di programmi per la realizzazione delle manutenzioni e dei progetti di sviluppo, inclusa la predisposizione di proposte per la stipula di eventuali rapporti convenzionali con soggetti pubblici o privati atti ad assicurarne il funzionamento.
3. Il Comitato di gestione delle strutture zootecniche per la didattica è formato da almeno tre docenti e da un rappresentante degli studenti. Il Comitato viene nominato dal Consiglio di Dipartimento ed è convocata dal Coordinatore, che è il Direttore di Dipartimento o un suo delegato. Il Comitato rimane in carica tre anni.
4. Il Consiglio di Dipartimento, qualora lo ritenga necessario, può approvare un Regolamento per garantire il funzionamento dell'Azienda e delle strutture Zootecniche per la Didattica.

Art. 29
Consigli dei corsi di studio

1. Presso il Dipartimento sono istituiti i Consigli dei corsi di studio, dei quali fanno parte:
 - a) I docenti che afferiscono al corso, ivi compresi, con voto consultivo, i titolari di insegnamento per affidamento, supplenza e contratti sostitutivi;
 - b) Un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dalla rispettiva categoria;
 - c) Una rappresentanza degli studenti, pari al 15 per cento dei membri del Consiglio, eletti fra gli studenti iscritti al corso di studio.
2. Il Presidente del Consiglio del corso di studio, eletto fra i docenti di ruolo del corso, convoca e presiede il Consiglio e ne rende esecutive le deliberazioni; sovrintende alle attività del corso di studio e può delegare l'esercizio di proprie funzioni a docenti del corso medesimo; è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente riconfermabile una sola volta.

Art. 30
Corsi di alta formazione

1. Presso il Dipartimento è istituito, organizzata e gestito il Corso di Dottorato in Scienze Veterinarie.
2. Presso il Dipartimento sono istituite le seguenti Scuole di Specializzazione:
 - a) Ispezione degli Alimenti di Origine animale
 - b) Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche
 - c) Patologia e Clinica degli Animali d'affezione
3. Presso il Dipartimento è istituito il Master di II livello in Medicina d'urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali

Art. 31
Strutture di raccordo

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di istituzione, attivazione o soppressione di corsi di studio, e per la gestione dei servizi comuni che consentano di ottimizzare le risorse, il Dipartimento può promuovere la costituzione di strutture di raccordo, secondo le modalità indicate nello Statuto di Ateneo.
2. Ai medesimi fini, il Dipartimento può altresì aderire a strutture di raccordo già costituite.